



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-74-2026 DEL 25/03/2026

L'anno 2026, questo giorno venticinque (25) del mese di marzo alle ore 10:10 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Assente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente (in videoconferenza)
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Assente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Assente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-74-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: TRIBUNALE DI PARMA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG. 683/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 37/2026 - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 1373 del 19/03/2026

OGGETTO: TRIBUNALE DI PARMA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG. 683/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 37/2026 - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei *"modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"*) e 107 (che riserva ai dirigenti la *"gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"*);
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n), 43, comma 1, lettera a) e 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), primo periodo, che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'Avvocato dirigente, fatta eccezione dei casi in cui in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale;
- il Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 con oggetto *"Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"*;
- La legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova *"Disciplina dell'ordinamento della professione forense"*;
- l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto enti locali stipulato il 16 luglio 2024;
- l'art. 9 del DL 24 giugno 2014, n. 90 con oggetto *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- l'art. 10 del contratto decentrato integrativo, stipulato da ultimo il 30 giugno 2023;
- il Regolamento per la disciplina di incarichi legali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e ss.mm. e ii.;

- la specifica “*disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma*”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.02.2016;
- il DSINDACO 6/2025 - prot. gen. n. 92399 del 01/04/2025, il Sindaco di Parma ha conferito all'Avv. Marco Cassi l'incarico di Dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale, denominata “Settore Advocatura Civica”;
- il provvedimento prot. n. 215443 del 31/07/2025 con cui il Dirigente del Settore Advocatura Civica, Avv. Marco Cassi, ha assegnato le funzioni, rispettivamente, di Responsabile dei Procedimenti e di Responsabile Unico di Progetto (RUP) degli affidamenti in capo al Settore Advocatura Civica alla Dott.ssa Ilaria Maria Ughi, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la quale, tuttavia, oggi risulta assente;
- Il ricorso promosso innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con cui un soggetto chiedeva “*l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e l'adozione di misure cautelari monocratiche provvisorie, del provvedimento emesso dall'ufficio Settore Politiche Abitative del Comune di Parma determinazione in proposta n. 5768/2025 avente ad oggetto "Decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. a) della legge regionale 24/2001 e s.m.i. nei confronti di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Parma (...) cod. 0713.01.01"; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti.*”
- la deliberazione n. 461 del 24/12/2025, con cui la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione del Comune di Parma – in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica – nel giudizio di cui sopra;
- la determinazione n. 3847 del 29/12/2025, con cui era affidato l'incarico di difesa e assistenza legale del Comune di Parma nel giudizio innanzi al TAR Parma;
- la Sentenza n. 8/2026 del 16/01/2026, relativa alla causa innanzi al TAR Parma, sopra citata, con cui il Giudice “*dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo*”.
- l'atto giudiziario notificato mediante posta elettronica certificata in data 16/03/2026 (prot. n. 80087) con cui il soggetto di cui al fascicolo legale 37/2026, a seguito della sentenza del TAR Parma n. 8 del 16/01/2026, ha riassunto il ricorso innanzi il Tribunale ordinario di Parma, chiedendo “*previa concessione, nel contraddittorio tra le parti, delle richieste misure cautelari atte ad impedire l'esecuzione forzata da parte dell'amministrazione, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto di locazione, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo già impugnato avanti all'autorità giudiziaria amministrativa di cui sopra; in subordine, accertare e dichiarare che il rapporto locazione debba essere proseguito in capo al nucleo familiare mai allontanatosi dall'alloggio ACER; nonché ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti.*”
- la nota del Dirigente del Settore Politiche Abitative, trasmessa in data 18/03/2026 e depositata in atti nel fascicolo legale in oggetto, con cui lo stesso ha ritenuto l'opportunità della costituzione del Comune di Parma nel giudizio di che trattasi, a tutela delle ragioni dell'Ente, per i motivi che verranno esposti nelle sedi di rito;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di autorizzare la costituzione nel giudizio di cui trattasi, ed ogni attività ad essa connessa e consequenziale, del Comune di Parma, che starà in giudizio in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica, il quale individuerà, con successivo atto, il professionista o i professionisti interni cui affidare, tenuto conto dei carichi di lavoro che su di loro incombono, l'incarico di difesa del Comune, definendo un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto Enti Locali e della

specifica “*Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma*” richiamate nella premessa;

Attesa l'urgenza di provvedere, stante la presentazione di istanza cautelare e la conseguente fissazione a breve della relativa udienza;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito altresì il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

Di richiamare le premesse, a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare la costituzione del Comune di Parma, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Parma (R.G. 683/2026, di cui al fascicolo legale n. 37/2026) e meglio descritto in premessa, nonché l'espletamento di ogni attività connessa o consequenziale alla costituzione medesima;

Di prendere atto:

- che il medesimo dirigente o il suo sostituto, anche quale rappresentante processuale del Comune, provvederà:
 - con successivi atti, ad individuare il professionista o i professionisti interni cui affidare, tenuto conto del carico di lavoro che su di loro incombe, l'incarico di difesa del Comune, definendo un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto Enti Locali e della specifica “*Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma*” richiamate nella premessa;
 - a trasmettere al Settore Risorse Umane, qualora la vertenza abbia un esito positivo per il Comune e le spese siano compensate, la documentazione necessaria affinché siano impegnate le somme eventualmente dovute in conto delle risorse allo scopo previste nei documenti di programmazione del Comune;
- che la responsabile del procedimento è individuata nella dott.ssa Ilaria Maria Ughi inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Settore Advocatura Civica ed incaricata in forza del provvedimento di cui alla narrativa;
- che, essendo questa assente, le suddette funzioni vengono interinalmente assunte dal dirigente del Settore Advocatura Civica;
- che la presente deliberazione è relativa a una misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-74 DEL 25/03/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

P.D. n. 1373 del 19/03/2026

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1373 del 19/03/2026 del AVVOCATURA CIVICA di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

TRIBUNALE DI PARMA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG. 683/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 37/2026 - I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile
CASSI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 1373 del 19/03/2026

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1373 del 19/03/2026 del Settore AVVOCATURA CIVICA di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

TRIBUNALE DI PARMA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG. 683/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 37/2026 - I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Parere del Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE n. 1373 del 19/03/2026 del Settore / Servizio AVVOCATURA CIVICA avente ad Oggetto: "TRIBUNALE DI PARMA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG. 683/2026 - FASCICOLO LEGALE N. 37/2026 - I.E.", si esprime parere FAVOREVOLE.

.....

Parma, 25/03/2026

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE N. GC-2026-74 del 25/03/2026

La sottoscritta Funzionaria Responsabile della S.O. Supporto Segreteria Generale,
visti gli atti d'ufficio,
visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 373886 del 30/12/2025,

attesta

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/03/2026 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 25/03/2026 come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 25/03/2026 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA FUNZIONARIA DELEGATA
OPPICI STEFANIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)